

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 1969

(3^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PELLA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Interpretazione dell'articolo 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica » (559) (D'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri):

PRESIDENTE, f.f. relatore	Pag. 25, 27
CALAMANDREI	26
GRONCHI	26
LEVI	27

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Brusasca, Calamandrei, Cinciari Rodano Maria Lisa, D'Andrea, De Marsanich, Fabbrini, Gronchi, Levi, Pella, Piccioni, Pieraccini,

Romagnoli Caretoni Tullia, Salati, Scelba, Scoccimarro, Tolloy e Tomasucci.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Valori è sostituito dal senatore Naldini.

PECORARO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri: « Interpretazione dell'articolo 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica » (559)

PRESIDENTE, f.f. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gron-

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)3^a SEDUTA (13 maggio 1969)

chi, Caron, Pieraccini, Cifarelli, Valori, Parri, Bergamasco, Biaggi e De Leoni: « Interpretazione dell'articolo 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Ai cittadini italiani di origine ebraica, che siano stati oggetto di provvedimenti razziali in base a norme anche della Repubblica sociale italiana, compete l'esenzione prevista dall'articolo 78, paragrafi n. 6 e n. 9, lettera a), secondo comma, del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare, per la parte di sua competenza, su questo disegno di legge.

In assenza del relatore, senatore Belotti, impossibilitato a partecipare alla seduta per interrogabili impegni, riferirò io stesso, brevemente, sul provvedimento in esame.

Esso tende ad equiparare i cittadini italiani di origine ebraica ai cittadini delle Nazioni Unite i cui beni, durante l'ultima guerra, sono stati assoggettati a provvedimenti di sequestro o simili. Tali cittadini, successivamente, con l'articolo 78 del Trattato di pace, sono stati esentati da ogni imposta, tassa o contributo di carattere straordinario cui fossero stati sottoposti nel periodo tra il settembre 1943 e la data di entrata in vigore del Trattato stesso, ricevendo inoltre la restituzione di tutte le somme a quel titolo versate. Il testo italiano dell'articolo, al paragrafo n. 9, reca: persone « considerate come nemiche », mentre il testo francese — testo originale, insieme a quelli inglese e russo — riporta l'espressione « traitées comme ennemies », il che è ben diverso. Ciò ha dato luogo ad un'interpretazione del Trat-

tato di pace discordante da quella che era stata l'effettiva volontà dei suoi firmatari, in quanto escludeva i cittadini di origine ebraica dall'esenzione suddetta.

Il disegno di legge, come dicevo, intende riparare a tale discordanza e pertanto ritengo che la Commissione non possa che accoglierlo favorevolmente.

Forse gli onorevoli firmatari desiderano aggiungere qualcosa a quanto da me esposto.

G R O N C H I . Mi sembra che la questione si presenti in termini molto semplici. A volte i testi delle leggi contengono delle imprecisioni che poi danno luogo ad interpretazioni errate in sede di applicazione. Ora qui siamo di fronte, come ha spiegato il Presidente, ad un testo italiano che differisce dal testo francese soprattutto in un punto, che potrebbe apparire una sfumatura ma che ha invece un contenuto giuridico molto importante. Infatti, chi è « considerato » nemico può anche non subire il trattamento relativo, mentre l'accento, nel caso in esame, va posto proprio sul concetto di « trattamento »; e in effetti la mancata rispondenza del testo italiano a quello francese ha dato luogo ad una giurisprudenza difforme, in quanto alcune cause si sono concluse in conformità al primo ed altre in conformità al secondo.

È stato quindi per una questione di giustizia che abbiamo elaborato il progetto al nostro esame: esso tende ad uniformare una buona volta il testo italiano a quello internazionalmente valido.

C A L A M A N D R E I . Molto brevemente: desidero dichiararmi del tutto favorevole al disegno di legge, aggiungendo, anche a nome del Gruppo cui appartengo, che, se ce ne fosse stata data la possibilità, saremmo stati lietissimi di aggiungere la nostra firma a quelle dei presentatori, poichè la loro iniziativa è del tutto coerente con i principi di ordine politico, giuridico e, posso ben dire, etico, cui ci ispiriamo.

G R O N C H I . Debbo precisare che i rappresentanti del Gruppo comunista non sono stati invitati — come è stato fatto per i rappresentanti di altri Gruppi — ad asso-

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)3^a SEDUTA (13 maggio 1969)

ciarsi all'iniziativa legislativa, che io ho promosso, per una mera svista.

L E V I . Intervengo semplicemente per dire, sia a titolo personale, sia a nome della Sinistra indipendente, che sono incondizionatamente favorevole al testo in discussione.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge composto di un articolo unico, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI